

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GEA-ETS"

Art.1: Denominazione dell'associazione

È costituita un'Associazione Ambientalista, apartitica, a carattere volontario e senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, regolata dal presente Statuto e denominata "GEA-ETS".

L'Associazione "GEA-ETS", è una Organizzazione non Lucrativa di Interesse Generale (ETS), così come le stesse sono individuate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualifica di ETS costituisce elemento distintivo dell'Associazione e, pertanto, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, autonomia, indipendenza, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.1. L'Associazione "GEA-ETS" ha sede legale in Napoli, al Centro Direzionale, is. A/5 palazzo PROF CASA c/o lo Studio Legale D'Ambrosio.

1.2. L'Associazione "GEA-ETS" con delibera del Consiglio Direttivo può istituire sezioni operative o succursali in altre località d'Italia, purché istituita in conformità a quanto stabilito dalla Legge 394/1991 e successive integrazioni e modificazioni.

1.3. L'Associazione "GEA-ETS" è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme di legge regolanti la materia. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 2: Attività dell'Associazione

L'associazione "GEA-ETS" - aconfessionale ed apolitica - non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'articolo 7 del D.L. del 5 febbraio 1997, n. 22;

- lo svolgimento di attività di educazione, di istruzione e di formazione finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, dei parchi e delle riserve naturali e delle altre Aree Protette;

- lo svolgimento di attività di sostegno all'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di disabili, di portatori di handicap e di categorie svantaggiate, al fine particolare di consentire loro l'educazione alla salute, alla qualità dell'ambiente, il godimento dei valori delle aree protette, l'accesso alla natura anche a scopo terapeutico, lo svolgimento di attività culturali, ricreative, espressive e occupazionali legate alla tutela dell'ambiente ed alla valorizzazione delle Aree Protette.

2.1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione "GEA-ETS" si propone di promuovere e realizzare direttamente, oppure in collaborazione con organismi pubblici e privati, ivi compresi gli Enti locali:

a) studi e ricerche ed ogni altra iniziativa finalizzata alla conoscenza ed alla conservazione della natura ed alla istituzione e gestione di parchi e di riserve naturali;

- b) banche dati, pubblicazioni e documentazione di ogni genere - letteraria, audiovisiva, elettronica, eccetera - concernente la tutela e la gestione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, le scienze della Terra, l'educazione e la formazione ambientale, i parchi, le riserve naturali e le altre Aree Protette;
- c) interventi quali: borse di studio, convegni, scambi culturali, seminari, ricerche sulle tematiche ambientali, azioni dimostrative per il superamento dell'handicap e per l'accesso alla natura senza barriere, redazione di progetti "pilota" e dimostrativi per strutture ed infrastrutture destinate alla valorizzazione polifunzionale delle Aree Protette;
- d) attività di gestione, a fini dimostrativi ed integrativi delle proprie attività didattiche e dei propri fini istituzionali di solidarietà sociale, di Aree Protette;
- e) corsi di aggiornamento professionale nelle discipline ambientali del personale delle amministrazioni pubbliche e private, del personale degli Enti Locali, delle Aree Protette;
- f) corsi di aggiornamento sulle tematiche ambientali e dell'educazione ambientale per docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- g) corsi scolastici ed extra-scolastici ed iniziative di qualsiasi tipo finalizzate all'educazione e all'interpretazione ambientale, nonché al turismo sostenibile;
- h) corsi di formazione extra-scolastica alla persona, per la tutela, la valorizzazione e la gestione degli ambienti, delle risorse naturali, dei parchi e delle Aree Protette in genere;
- i) corsi di formazione extra-scolastica alla persona destinati a promuovere l'applicazione delle tecnologie innovative per la tutela, il risanamento, il recupero ambientale;
- l) corsi di formazione extra-scolastica volti a creare nuova occupazione, soprattutto giovanile ed in favore delle categorie svantaggiate, in campo ambientale;
- m) iniziative per l'inserimento delle categorie svantaggiate nelle attività educative, ricreative, culturali lavorative collegate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle aree protette, intesa questa anche come sostegno ad attività terapeutiche o di reinserimento sociale.
- n) progetti di recupero ecosostenibile di rinaturalizzazione e bonifica di terreni, cave, corsi d'acqua, stagni, piccoli laghi, inquinati o compromessi da degrado ambientale o problemi da dissesto idrogeologico.
- o) "GEA-ETS" è rivolta alle soluzioni di problematiche in materia di tutela del territorio e vede l'associazione impegnata a salvaguardia di tutte le risorse naturali e delle infrastrutture, attraverso interventi operativi che vanno dalle bonifiche alla riqualificazione ambientale, dal supporto nel trattamento dei rifiuti urbani e speciali ai sistemi di monitoraggio e recupero differenziato di materia ed energia, dalla gestione delle risorse idriche alla tutela delle acque marine.

2.2. Questi interventi, prendono slancio integrando le indagini conoscitive sul Territorio e l'attenta analisi dei fabbisogni con l'impegno dell'Associazione nei campi della ricerca, dell'innovazione e della formazione in fatto di tematiche ambientali.

"GEA-ETS" risponde alle esigenze sempre più complesse del Territorio e della Società, fornendo sia alle comunità di cittadini che alla Pubblica Amministrazione la progettazione ed il coordinamento di azioni mirate, volte a soddisfare le necessità di assistenza tecnica, risanamento e salvaguardia ambientale, monitoraggio, ecosostenibilità, educazione ambientale tanto prioritarie per le realtà locali, quanto per la salute e la qualità di vita di ogni Cittadino.

Promuovendo un approccio integrato alle tematiche dello Sviluppo (tecnologie, gestione, strumenti, azioni, informazione) che aiuti le Autorità territoriali ad essere protagoniste della propria crescita ed induca un uso

più responsabile delle risorse disponibili, riteniamo si possa diffondere un'immagine riqualificata e qualificante del Territorio, capace di attrarre investimenti e ricchezze.

2.3. L'Associazione "GEA-ETS" potrà collaborare, sulla base di apposite convenzioni e nell'ambito di discipline connesse con le sue finalità, con organismi scientifici ed universitari alla realizzazione di corsi di istruzione post-diploma o di corsi di specializzazione scolastica superiore, che siano previsti dagli ordinamenti accademici di atenei, o di istituti d'istruzione equipollenti, pubblici e privati.

2.4. L'Associazione "GEA-ETS", inoltre, potrà collaborare con tutte le iniziative, anche individuali, e con tutti gli Organismi che perseguono gli stessi scopi, quali l'UICN - The World Conservation Union, la Federazione EUROPARC, la Federazione Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, ed in generale svolgere attività che non abbiano scopo di lucro ma che possano rendersi necessarie o utili esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali e di solidarietà sociale.

2.5. L'Associazione "GEA-ETS" può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;

2.6. può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Art. 3 Associati

Gli Associati si dividono in fondatori, onorari e semplici.

3.1. Sono associati tutti gli aderenti, quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta formale trasmettendo, nelle modalità che verranno specificamente individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo, un apposito modulo contenente tutti i dati sensibili richiesti. L'adesione è per espressa volontà statutaria gratuita. È prevista unicamente la facoltà da parte del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, di respingere eventuali iscrizioni da parte di persone ritenute incompatibili con l'attività associativa di GEA-ETS, ovvero, non meritevoli per note posizioni contrastanti con i fini e le prerogative associative.

3.2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di ricezione della domanda di adesione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio, fondatore, ordinario ed onorario, è intrasmissibile ai terzi.

3.3. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda al momento della richiesta di adesione;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a eventuali iniziative dell'Associazione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

- per indegnità;
- incompatibilità motivata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

3.4. Gli associati, nel rispetto del principio del volontariato attivo, nel rispetto della normativa prevista per tale forma di collaborazione dall'art. 17 del D. L.gs. n. 117 del 3.7.2017, possono svolgere attività non retribuita, ovvero, possono essere chiamati a svolgere attività di collaborazione retribuita, sempre nel rispetto della normativa prevista per tale forma di collaborazione dall'art. 16 del D. L.gs. n. 117 del 3.7.2017, secondo criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti e, comunque, con la remunerazione secondo i valori medi del tariffario professionale previsto dal D.M. 140 del 20 luglio 2012, ovvero, secondo i tariffari di riferimento, applicando sempre i valori medi, di altre categorie professionali e/o commerciali.

3.5. I fondatori sono gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e, quindi, firmatari dell'atto costitutivo.

3.6. Associati onorari: Gli associati onorari sono le persone fisiche e/o giuridiche che si interessano, partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. L'attribuzione della qualifica di socio onorario è di competenza del Consiglio Direttivo.

La nomina di socio onorario è valida per i dodici mesi successivi alla nomina e, alla scadenza, può essere riconfermata dal Consiglio Direttivo per altri dodici mesi.

3.7. Associati semplici: Sono considerati associati semplici tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età e che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si impegnano ad operare per il conseguimento dei suoi fini, a rispettarne lo Statuto, le deliberazioni degli organi statuari.

#### Art. 4 Diritti E Obblighi Degli Associati

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'attività svolta dal sodalizio, di intervenire alle assemblee, a votare direttamente o per delega; di fruire di una periodica informazione sulla vita associativa; di recedere dall'associazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto.

#### Art. 5 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei conti unico (organo facoltativo);
- il Collegio dei Provisori (organo facoltativo).

#### Art. 6 Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

6.1. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno con cadenza annuale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

6.2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

6.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

6.4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6.5. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 3 deleghe.

6.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,

6.7. L'assemblea in via ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 7;
- nomina, ove costituiti, i componenti dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti Unico e del Collegio dei Probiviri;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci, laddove, il Consiglio Direttivo ritenesse necessario coinvolgerla;
- elegge i delegati per l'assemblea straordinaria;
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

6.8. L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, quando il Consiglio Direttivo ritenga di dover proporre modifiche dello Statuto, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tale ultimo caso l'Assemblea deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Essa si svolge mediante la partecipazione dei membri del Direttivo, dei soci fondatori - nella misura di almeno 4/5 (quattro/quinti) a pena di nullità della sua costituzione -, dei soci onorari, nonché dei delegati eletti a maggioranza relativa in seno all'assemblea dei soci in numero proporzionale al numero di iscritti, ovvero nella misura di un delegato ogni 20 (venti) soci iscritti.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti. Al Consiglio Direttivo è riservata la facoltà di richiedere una maggioranza qualificata di 3/4 (tre/quarti) dei presenti su votazioni aventi ad oggetto questioni di particolare rilevanza.

6.9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e conservato, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia a proprie spese.

## Art.7 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente a cui compete convocarlo e presiederlo.

I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti in seno ad apposita riunione dell'Assemblea dei soci, secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione e dovranno essere scelti necessariamente per almeno 4/5 (quattro/quinti) tra i membri fondatori, ovvero, in mancanza, per almeno 2/5 (due/quinti) tra i membri fondatori e 2/5 (due/quinti) tra i membri onorari.

Il Consiglio Direttivo e le figure da esso espresse restano in carica per 5 (cinque) anni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate in prima e seconda convocazione e sono valide quando siano presenti almeno i 3/5 (tre/quinti) dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente e, eventualmente, attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- nomina i soci onorari;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- attua, con l'ausilio dei soci i programmi e le delibere approvati dall'Assemblea dei soci;
- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- approva il bilancio finanziario preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- può proporre modifiche allo Statuto e ai regolamenti, nonché lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, all'unanimità, possono sfiduciare il Presidente e chiedere nuove elezioni.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti della componente di rappresentanza.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo può chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci per votare la revoca del mandato di uno dei membri dell'organo esecutivo in caso di gravi inadempienze, irregolarità o comportamenti contrari ai principi costitutivi dell'Associazione.

## Art. 8 Presidente

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento organizzativo.

Il Presidente è eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 5 (cinque) anni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei membri per un nuovo mandato.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi, presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere dello stesso e dell'Assemblea dei soci, vigila perché siano

osservate le norme statutarie. Ha il potere di firma su tutti i contratti e/o convenzioni stipulate dall'Associazione nonché su tutti gli atti che obbligano l'Associazione verso terzi. Egli può delegare la rappresentanza per specifici atti ad altri soci. Per determinate materie o singoli atti, può inoltre, adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dello stesso.

Nomina il Segretario fra i membri dell'intera Associazione.

Il Presidente può convocare unilateralmente il Consiglio Direttivo per votare la revoca del mandato di uno dei membri dell'organo esecutivo in caso di gravi inadempienze, irregolarità o comportamenti contrari ai principi costitutivi dell'Associazione; successivamente tale provvedimento viene portato all'attenzione del Collegio dei Probiviri per la ratifica, laddove tale collegio risulti costituito.

In caso di dimissioni del Presidente l'intero Consiglio Direttivo decade e vengono, quindi, indette nuove elezioni.

#### Art. 9 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e resta in carica per 5 (cinque) anni.

Il Vicepresidente adempie a tutti i compiti del Presidente in sua assenza o di impedimento dello stesso.

#### Art. 10 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque (5) membri e può essere nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa, la cui carica avrà durata fino alla revoca e rappresenta l'organo di riferimento dell'associazione con funzioni consultive e di appoggio al Consiglio Direttivo che ha il duplice compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti lo studio, la ricerca, la divulgazione e la soluzione di problematiche relative all'ambiente in conformità allo scopo associativo.

Rappresenta inoltre un'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono periodicamente per discutere insieme quali siano le iniziative più opportune e più concrete da prendere per promuovere e migliorare le attività per cui è stata costituita la presente associazione.

Queste persone inoltre saranno disponibili, ciascuno per la sua area di competenza, a rispondere e/o a farsi carico direttamente di quesiti specifici che dovessero pervenire all'associazione da parte di associati, comunità associative, di categorie professionali e di enti pubblici.

Un ulteriore ruolo importante dei membri del Comitato Scientifico sarà quello di immaginare e realizzare, in stretta sintonia con il Consiglio Direttivo, tutte le iniziative formative e divulgative in ambito scientifico che l'Associazione riterrà opportuno programmare ed attivare e si impegnano a parteciparvi attivamente.

In ogni caso, la carica di componente del Comitato Scientifico è da ritenersi incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Altresì, viene fatto espresso divieto ai componenti del Comitato Scientifico di assumere incarichi professionali collegati ad attività poste in essere dall'Associazione.

#### Art. 11 – Organo di controllo - Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei conti unico (organo facoltativo)

L'Associazione potrà dotarsi, qualora ne ravvisi la necessità dietro proposta del Consiglio Direttivo, ovvero, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, di un Organo di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2397 c.c., o in alternativa di un Revisore contabile Unico o Collegiale, eventualmente nominati dall'Assemblea dei soci, anche fra i soci stessi, che durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile. L'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei conti unico sono organi eventuali dell'Associazione che possono essere istituiti per volontà del Consiglio Direttivo, composti al massimo di tre membri, nominati, anche tra i

soci, esclusivamente tra professionisti iscritti nell'apposito Registro professionale. Il Collegio, in ogni caso, sarà presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Ove sia istituito, l'Organo di Controllo, il Collegio o il Revisore dei Conti unico avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo. Alla fine di ciascun esercizio, i componenti l'organo predisporranno un'apposita relazione ai bilanci. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i gli stessi avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le funzioni di controllo ed i doveri di questa tipologia di organo sono quelle previste dall'Art. 2403 del Codice Civile, in quanto applicabili. Qualora venisse nominato, l'organo riferirà annualmente all'Assemblea con una relazione scritta sul rendiconto consuntivo economico-finanziario.

#### Art. 12 - Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 membri, scelti fra i soci maggiorenni. I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al Giudice ordinario.

#### Art 13. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato.

#### Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

#### Art. 15 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo. Essa potrà essere sciolta anticipatamente, quando vi sia richiesta di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli Associati in regola con lo Statuto.

#### Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:



- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori anche non associati, i quali dovranno gratuitamente adempiere al mandato loro conferito. L'Associazione in caso di scioglimento ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

#### Art 17. Disposizioni generali

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e gli associati, oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla decisione inappellabile di un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente in relazione alla sede dell'associazione, il quale giudicherà "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

17.1. Il lodo arbitrale equivale all'accordo direttamente raggiunto tra le parti.

17.2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.